

REP.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI FABBRICATI DENOMINATI POD. PORCIGNANO E POD. QUERCETI - AFV (AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA) E AAV (AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA) “BOSCAGLIA” APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE DEL COMPLESSO “LE CARLINE” NEL COMUNE DI RADICONDOLI -

In esecuzione della Determinazione n. del 2026 -----

1) l'Unione dei Comuni della Val di Merse, di seguito anche denominata "Ente concedente", nella persona del Geom. Michelotti Michele, nato a Volterra (PI) il 22 maggio 1969, Funzionario Responsabile del Settore Gestione Operativa Patrimonio Agricolo Forestale Regionale dell'Unione dei Comuni della Val di Merse (Cod. Fisc. 92050890521. Partita IVA 01253330524), il quale agisce in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse medesima a ciò autorizzato per legge, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 107, come da decreto del Presidente n. 3 del 2 gennaio 2025 ; -----

CONCEDE A

Sig./Signora nato/a a, il..... residente a in
Via/P.zza C.F..... in proprio o in qualità di titolare/legale
rappresentante dell'Azienda con sede in

Via/Località..... C.F. e P.IVA), di seguito denominato

“concessionario”. -----

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Sono oggetto della presente concessione d’uso gli immobili denominati Pod.

Porcignano e Pod. Querceti appartenenti al patrimonio indisponibile facenti

parte del patrimonio agricolo forestale regionale, in seguito denominato

P.A.F.R., del Complesso “Le Carline” individuati all’Agenzia delle Entrate

della Provincia di Siena, al Comune di Radicondoli, come segue:-----

- Pod. Porcignano - Catasto Fabbricati al Foglio 98 Particella 65 sub 6, sub 7 e

sub 8 beni comuni non censibili, Fg 98 Part. 65 sub 9 cat. A/2, Part. 65 sub 10

cat. A/2 , Part. 65 sub 11cat. A/2, Part. 65 sub 12 cat. A/2, Part.65 sub 13 cat

C/2 per un totale di superficie catastale di mq 525 esclusi i b.c.n.c.;-----

- Pod. Querceti - Catasto Fabbricati al Foglio 112 Particella 65 sub 1 e 2 beni

comuni non censibili, Fg. 112 Part. 65 dub 3 cat A/2, Part. 65 sub 4 cat. A/2,

Part. 65 sub 5 cat. A/2, Part. 65 sub 6 cat. A/2, Part. 65 sub 7 cat. A/2, Part. 65

sub 8 cat. D/10 per un totale di superficie catastale di 530 mq esclusi i b.c.n.c.;

- Altre Particelle catastali di cui all’allegato Elenco particelle in concessione,

per una superficie complessiva circa di Ha 577.65.79.-----

La presente concessione ha per oggetto inoltre la conduzione dell’Azienda

Agrituristico Venatoria (AAV) “Boscaglia”, Sup. GIS Ha 161 e dell’Azienda

Faunistico Venatoria (AFV) “Boscaglia”, Sup. GIS Ha 446. Le superfici delle

due Aziende venatorie non sono coincidenti con la superficie oggetto di

concessione in quanto sono comprensive anche di ulteriori aree appartenenti

al PAFR ma non affidabili a terzi, oltre ad altri appezzamenti appartenenti a

soggetti diversi che non sono oggetto di concessione. L'area in concessione è evidenziata nell'allegato "Cartografia del PAFR in Concessione" mentre quella delle due Aziende venatorie nell'allegato "Cartografia di cui al Decreto 16775 del 24.07.2026 della Regione Toscana" che fanno parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Tutti gli approfondimenti relativi allo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni oggetto del presente sono meglio rappresentati nell'Allegato: "Descrizione del Lotto" dove sono specificate le particolarità e le eccezioni presenti nei beni appartenenti al PAFR e nei perimetri costituenti le Aziende venatorie in parola, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare. Il concessionario, al riguardo dichiara di aver preso visione degli stessi allegati menzionati, dei beni in oggetto e di non nutrire dubbi circa l'ubicazione, la consistenza, lo stato di manutenzione e di fatto degli stessi, dei confini e delle eccezioni. -----

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni -----

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONCESSIONE

I beni di cui al precedente art. 1) sono concessi in uso al concessionario per essere utilizzati per attività turistico ricettiva, per attività faunistica venatoria, per essere mantenuti come spazi aperti alla fruibilità del patrimonio boschivo, in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 39/00 con particolare riferimento alle lettere : f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate; h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria; i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività

connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse; l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse. -----

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'uso del bene è concesso per dieci (10) anni sino al La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e, se del caso, di sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario può comunque restituire i beni anche prima della data di scadenza di cui sopra, qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi. -----

ART. 4 – USO DEI BENI IN CONCESSIONE

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei per le finalità per le quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della

concessione. *Specificare quanto riportato nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara.*

Il Concessionario prende atto che le superfici in concessione - come tutto il complesso de “Le Carline”- non delimitate o circoscritte da recinzioni, sono di pubblica e libera fruizione a piedi; le piste forestali possono essere percorse a cavallo o in bicicletta e, solo previa autorizzazione dell’Ente, con mezzi a motore. Nell’area: il “luogo della memoria”, è presente il “Capanno dei Partigiani” della XXIII° Brigata Garibaldi “Guido Boscaglia” in cui insiste il fabbricato citato, un piccolo monumento e l’area attrezzata. Tale luogo è contraddistinto al Foglio 121 di Radicondoli, Particelle 61p e 62p area e pertinenza, 91 Capanno Partigiani. Questo sito pur essendo compreso all’interno della AFV non è oggetto di Concessione e non è zona cacciabile.-

L’accesso a tale area con mezzi a motore è regolata dall’Unione dei Comuni della Val di Merse che rilascia a propria discrezione la relativa autorizzazione a soggetti terzi per percorrere le piste forestali esistenti.-----

Il Concessionario, nell’usufruire dei beni consegnati, si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale, delle aree protette, della caccia, nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente - ora per allora - l’Ente concedente, la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile, per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose, durante l’esercizio della presente concessione, per l’utilizzo di detti beni. Il concessionario ha altresì l’obbligo di custodire e

conservare con diligenza i beni avuti in consegna. E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi al termine della concessione. Resta salvo il diritto dell'Ente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente stesso si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori all'uopo necessari, addebitando le corrispondenti spese al concessionario o comunque rivalendosi nei suoi confronti. Il concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione degli stessi in relazione alle finalità per le quali sono stati concessi, nonché per lavori, o per eseguire interventi relativi alla lotta agli incendi boschivi e per tutte le altre opere riconosciute di pubblica utilità, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento totale o parziale dei beni. L'Ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni, nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento degli stessi. In riferimento ai terreni oggetto della presente concessione, l'eventuale utilizzazione forestale del soprassuolo boschivo, dove prevista nel Piano di Gestione vigente, rimane in capo all'Ente concedente che potrà effettuare gli interventi forestali previsti

dal Piano stesso anche attraverso affidamento a soggetti terzi. In questo caso la superficie interessate dal taglio potranno essere interdette al concessionario il quale non potrà fruirne totalmente o solo parzialmente, fino al termine delle operazioni di taglio boschivo e/o allo smacchio del legname, senza nulla a pretendere dall'Ente concedente.-----

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004, approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005 (di seguito anche solo Regolamento), alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni condotti per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dello stesso da parte del concessionario, potranno essere eseguite direttamente o fatte eseguire dal concessionario, previa formale autorizzazione dell'Ente concedente dietro richiesta scritta dello stesso concessionario. Tali spese potranno essere scomputate fino all'80% del canone di concessione annuo e per le annualità necessarie al recupero delle stesse, previa presentazione di fatture di spesa e delle relative quietanze di pagamento o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Lo scomputo non potrà essere automaticamente prolungato oltre il termine previsto della concessione. La richiesta di autorizzazione scritta del Concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi

proposti. L'autorizzazione è subordinata all'impegno del concessionario a rispettare la normativa in essere in materia di urbanistica, governo del territorio, di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impegno a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo al canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "concessionario" (artt. 45, comma 4, e 50, comma 6, del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente. Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta, potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato, contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana al momento vigente, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti con oneri a totale carico della Pubblica Amministrazione, ciò potrà comportare un incremento del canone di

concessione in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del codice civile) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 50, comma 7, del DPGR 61/R del 2005).-----

Il concessionario è altresì obbligato:-----

1) a svolgere attività turistico ricettiva negli insediamenti di Pod. Querceti e Pod. Porcignano *(da specificare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e Valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva)*;-----

2) a svolgere attività faunistico-venatorie all'interno dell'AAV "Boscaglia" e dell'AFV "Boscaglia", nel rispetto della specifica normativa: L.R. 3/1994 e Regolamento di attuazione 3/11/2022 n. 36/R;-----

3) ad assumere la titolarità dell'Azienda Faunistica Venatoria e dell'Azienda Agrituristic Venatoria e come tale responsabile degli adempimenti previsti al Capo VI e Capo VII del Regolamento di attuazione 3/11/2022 n. 36/R (Art.li 22 – 39). Quale responsabile delle strutture dedicate alle attività venatorie risponderà dei propri obblighi alla Regione Toscana – "Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne.";-----

4) *inserire ogni altra specifica e/o integrazione in relazione al Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione presentato con relativo cronoprogramma*;-----

5) ad effettuare il recupero strutturale e statico dell'immobile Pod. Porcignano, entro 36 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, del quale vengono forniti, come in allegato, specifico progetto e relazione geologica;-----

- 6) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato al bene per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso concessionario, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; -----
- 7) a pagare il canone annuo di concessione, nei modi e nei tempi previsti al successivo art. 8; -----
- 9) in caso di incendio, a fornire il supporto logistico necessario agli organi preposti nelle operazioni di estinzione del fuoco e controllo delle superfici percorse dal fuoco nei terreni in concessione;-----
- 10) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione medesima, tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.-----

ART. 6. – FORNITURE

I fabbricati del Pod. Porcignano e Pod. Querceti sono forniti di energia elettrica; il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi il contatore a proprie spese. Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua, proveniente da 2 sorgenti private, utilizzata all'interno dei 2 fabbricati provvedendo alla rimessa in funzione o all'eventuale sostituzione dell'impianto di potabilizzazione esistente ed alla manutenzione delle opere di captazione delle sorgenti nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, esonerando espressamente, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria.--

ART. 7 - PERMESSI E NULLAOSTA

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni all'ottenimento, a propria cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti gli eventuali permessi, nulla osta e autorizzazioni di legge dalle competenti autorità per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti e di quelli che si rendessero necessari nel corso di validità della concessione, previa autorizzazione dell'Ente concedente, oltre che per l'espletamento dell'attività proposta. -----

ART. 8 – CANONE DI CONCESSIONE ED ONERI TRIBUTARI

Il canone annuo di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € (...../00) annui. Il canone verrà **aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione media – relativa all'anno precedente - dell'indice Istat denominato “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI)”**. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto. Il suddetto canone, rivalutato annualmente, sarà pagato ogni anno, in un'unica soluzione, entro i termini previsti nel modulo di pagamento Pago PA che l'Unione dei Comuni della Val di Merse provvederà ad inviare. Il canone rivalutato ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo. Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000, e s.m.i, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sui beni in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo, e non potranno essere oggetto di

scomputo dal canone. Sono previste riduzioni di avviamento al concessionario sul canone annuo come segue: -----

- primo anno, pagamento della quota pari al 20% del canone determinato in sede di procedura selettiva,-----

- secondo anno: pagamento della quota pari al 50% del canone aggiornato,-----

- terzo anno: pagamento della quota pari al 70% del canone aggiornato.

- Al quarto anno è previsto il pagamento dell'intero importo del canone determinato in sede di procedura selettiva rivalutato nei termini sopra riportati.-----

ART. 9 - CAUZIONE

Il Concessionario, all'atto della sottoscrizione del presente atto, esibisce:

- la ricevuta di pagamento del deposito cauzionale infruttifero, equivalente all'ammontare di un canone annuo, per un importo pari ad € _____ (_____). Tale importo viene versato a garanzia del pagamento del canone, dell'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con il presente atto ed a garanzia anche del corretto e conforme utilizzo dei beni avuti in concessione, a norma del comma 1 dell' art. 47 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004, approvato con DPGR del 23.11.05 n. 61/R .

Il deposito di cui sopra verrà restituito dopo sei mesi dalla scadenza del presente atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.-----

o, in alternativa

- deposito cauzionale costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari

alla Concessione più sei mesi. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, l'obbligo da parte del concessionario, di invio al Concedente delle quietanze di rinnovo saldate. La mancata trasmissione delle stesse entro il mese successivo pena di revoca della concessione. pena la revoca della concessione.-----

ART. 10 - ASSICURAZIONI

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile derivanti dalla conduzione dei beni oggetto di concessione e dalle attività su di essi svolte, con massimale di € 1.000.000,00. A tal fine il concessionario ha depositato copia della Polizza n..... - e relativa quietanza - valida fino al termine della presente concessione. *EVENTUALE : con previsione di tacito rinnovo e frazionamento annuale della quota assicurativa. Sarà cura del Concessionario presentare all'Ente concedente copia del pagamento della polizza annua al fine di garantire sempre la copertura assicurativa, l'obbligo da parte del concessionario, di invio al Concedente delle quietanze di rinnovo saldate. La mancata trasmissione delle stesse entro il mese successivo e è pena di revoca della concessione. -----*

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia dei fabbricati contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio, fulmine, per un VRN dei beni stabilito in € 1.500.000,00 (Unmilione cinquecentomila//00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX. -----

ART. 11 - DIVIETI

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005), pena la revoca immediata della concessione. L'eventuale affidamento in sub concessione del bene oggetto della presente concessione sarà motivo di immediata revoca della concessione stessa. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sui beni in concessione. -----

Eventuali danni causati ai beni concessi saranno dal Concessionario pagati all'Ente concedente su stima insindacabile di un tecnico di fiducia dell'Ente.--

ART. 12 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata/risolta quando a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per i quali sono stati concessi;-----
- non siano state effettuate le opere e interventi previsti nel Progetto di Utilizzazione e Valorizzazione e/o non siano state messe in atto tutte le attività previste nello stesso Progetto;-----
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati all'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;-----
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;-----
- vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione, tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo di durata della concessione;-----
- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto, nonostante apposito sollecito; -----
- il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e copertura assicurativa; -----
- il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5 del presente atto: Obblighi del concessionario;-----
- il concessionario si renda responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente concedente.-----

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera

raccomandata A.R. o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione e ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.G.R. 61/R 2005). L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sui beni, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o tramite PEC, con preavviso di mesi sei (6), senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. -----

ART. 13 – RINUNCIA

Il concessionario può rinunciare anticipatamente alla concessione, con obbligo di comunicazione scritta A.R. o PEC da inviarsi all'Ente concedente almeno sei (6) mesi prima della data di rilascio del bene, fermo restando l'obbligo per lo stesso concessionario di saldare qualunque pendenza relativa alla stessa concessione, pena rivalsa sulla cauzione di cui al precedente art. 8. Nulla è dovuto al concessionario per eventuali lavori di natura straordinaria eventualmente realizzati fino a quel momento. Il concessionario è tenuto a restituire il bene in una situazione tale per consentire all'Ente concedente di procedere con una nuova concessione; a tal fine potrà essere redatto un verbale di verifica dei luoghi al momento della restituzione sottoscritto da ambo le parti.-----

ART.14 - DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti eleggono il proprio domicilio in :-----

L'Ente concedente: località I Molini n. 46/A, 53030 Radicondoli (SI), PEC:

valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it. ;-

il Concessionario: -----

ART.15 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Siena. -----

ART. 16 – SPESE

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico del concessionario, comprese le spese di registrazione dello stesso all'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 2, tariffa parte I – DPR 131/1986). -----

ART.17 – NORME DI RINVIO

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/2004 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R 23/11/2005, n. 61/R, nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini. -----

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Sono parte integrante del presente atto gli elaborati cartografici relativi all'ubicazione dei beni, sottoscritti dalle parti che si allegano. Sono inoltre parte integrante della presente scrittura i seguenti documenti: Assicurazione RC – Polizza Assicurativa fabbricati - Cauzione che, non materialmente allegati sono nella disponibilità del Settore Gestione Operativa P.A.F.R. dell'Unione dei Comuni della Val di Merse.-----

ART. 19 – RISERVATEZZA

